

(da [www.servizi-legali.it](http://www.servizi-legali.it) )

L'ha ribadito la Corte costituzionale, scrivendo al punto 3.3 del "considerato in diritto" in sentenza 15 del 2012: "... il richiamo all'art. 24 Cost. non è pertinente, perché l'intervento legislativo qui censurato non incide su diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale e, dunque, non vulnera il diritto alla tutela giurisdizionale, a presidio del quale la norma costituzionale invocata è posta (sentenza n. 29 del 2002, punto 4.4. del Considerato in diritto)".

## LEGGI DI SEGUITO IL PUNTO 4.4 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO" DELLA SENTENZA 29/2002...

***... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network [www.concorrenzaeavvocatura.ning.com](http://www.concorrenzaeavvocatura.ning.com) e aderisci al gruppo aperto ["c](#)  
[oncorrenzaeavvocatura" su facebook](#)  
(contano già  centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...***

"4.4. - Deve, d'altro canto, escludersi che la norma impugnata si ponga in contrasto con gli ulteriori parametri evocati.

Quanto all'art. 24 della Costituzione, è sufficiente rilevare che l'intervento legislativo oggetto di censura, operando sul piano sostanziale, evidentemente non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale a cui esclusivo presidio è posta la norma costituzionale invocata (sentenza n. 419 del 2000).

Eguale infondato è il richiamo all'art. 47 della Costituzione che enuncia - secondo la giurisprudenza di questa Corte - un principio al quale il legislatore ordinario deve ispirarsi, bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, nell'esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite - nella specie sicuramente non valicato - della contraddizione del principio stesso (sentenze n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994). "